



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
S. IMU E TARI**

DEL 838 / 2023

18/12/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2023

(proposta dalla G.C. 05 dicembre 2023)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CROSETTO Giovanni	PATRIARCA Lorenza
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Silvia	PIDELLO Luca
APOLLONIO Elena	DE BENEDICTIS Ferrante	RAVINALE Alice
BORASI Anna Maria	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
CAMARDA Vincenzo Andrea	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
CASTIGLIONE Dorotea	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	SGANGA Valentina
CERRATO Claudio	GRECO Caterina	TOSTO Simone
CIAMPOLINI Tiziana	IANNO' Giuseppe	TUTTOLOMONDO Pietro
CIORIA Ludovica	LEDDA Antonio	VIALE Silvio
CONTICELLI Nadia	LIARDO Enzo	
CREMA Pierino	MACCANTI Elena	



Rep. DEL 18/12/2023.0000838.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARTA GRAZIA GRIPPO, ROSA IOVINELLA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 39 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DAMILANO Paolo - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024. CONFERMA.

Proposta dell'Assessora Nardelli, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*".

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è quindi disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. n. 160/2019 e dal vigente *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2020* (n. 393), nel rispetto di quanto disposto dalla legge in tema di potestà regolamentare del tributo.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 191/2023 del 17/04/2023 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2023.

Richiamata la proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio n. 33143 del 16/11/2023 con la quale è stata proposta l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del periodo 2024-2026 e visto, in particolare, l'indirizzo di confermare per il 2024 le aliquote in vigore nel 2023.

Richiamata altresì la proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio n. 33169 del 16/11/2023 con la quale è stata proposta l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026.

Richiamato l'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/7/2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'articolo 3, comma 2, del suddetto D.M. 7/7/2023, i comuni possono



diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'articolo 2 del medesimo D.M..

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 757 della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4 del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il *"prospetto delle aliquote"*, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'articolo 1, commi da 761 a 771, della Legge n. 160/2019.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e del D.M. 7/7/2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel *"Portale del federalismo fiscale"*, che consente l'elaborazione di un apposito *"prospetto delle aliquote"*, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del *"prospetto delle aliquote"* dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del *"Portale del federalismo fiscale"*, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Considerato altresì che l'articolo 6-ter del D.L. 29/9/2023, n. 132 (c.d. D.L. Proroghe), introdotto con un emendamento approvato in sede di conversione nella L. 27/11/2023, n. 170, differisce al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del *"prospetto delle aliquote"*, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul *"Portale del federalismo fiscale"*.

Precisato che il suddetto emendamento, introdotto dal Senato, motiva il nuovo rinvio nella mancata considerazione nel prospetto elaborato dal MEF di *"alcune rilevanti fattispecie"* per le quali i Comuni potranno provvedere alla diversificazione delle aliquote.

Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di mantenere invariate le previsioni di gettito e garantire gli equilibri di bilancio, approvare le aliquote IMU per l'anno 2024, confermando quelle in vigore nel 2023, così come definite nel prospetto *"IMU 2024 - Aliquote e detrazioni"* allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato 1).

Rilevato che nel suddetto prospetto sono state esplicitate le aliquote IMU applicabili alle diverse tipologie di contratti di locazione previste nel Nuovo Accordo Territoriale per Torino siglato il 6/12/2022 in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. e del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2017, avente efficacia per tutti i contratti stipulati e sottoscritti dal 1/1/2023.

Richiamati:

- l'articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di"*



- Rep. DEL 18/12/2023.0000838.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARTA GRAZIA GRIPPO, ROSA IOVINELLA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

riferimento”;

- l'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Richiamato l'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*.

Preso atto che, con il differimento al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del *“prospetto delle aliquote”*, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul *“Portale del federalismo fiscale”*, per il 2024 non è ancora applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 837, lett. b) della L. 197/2022, che ha inciso il suddetto comma 767 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la pubblicazione e l'efficacia dell'IMU, aggiungendo il periodo: *“In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

Dato atto inoltre che con verbale n. 72 del 6 dicembre 2023 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 (allegato 2).



- Rep. DEL 18/12/2023.0000838.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARTA GRAZIA GRIPPO, ROSA IOVINELLA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- o favorevole sulla regolarità tecnica;
- o favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, così come definite nel prospetto "*IMU 2024 - Aliquote e detrazioni*" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato 1);
2. di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2024;
3. di dare l'indirizzo di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*", affinché il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne curi la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della Legge 160/2019;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata all'IMU;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Borasi Anna Maria, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Borasi Anna Maria, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario



Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-838-2023-All_1-ALL.1.pdf
2. DEL-838-2023-All_2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

IMU 2024
Aliquote e detrazioni

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA E DETRAZIONI DELIBERATE (per mille)	ALIQUOTA E DETRAZIONI DA APPLICARE (per mille)
Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e unità non abitative non ricadenti nelle altre casistiche elencate	10,60 (interamente al Comune)	10,60 (interamente al Comune)
Fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione di quelli classificati in cat. D/3 destinati a sale cinematografiche.	10,60 (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune)	10,60 (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune)
Fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche siano essi utilizzati direttamente dal proprietario per attività cinematografica oppure locati/concessi a terzi per le medesime finalità.	9,60 (7,6 allo Stato e 2,0 al Comune)	9,60 (7,6 allo Stato e 2,0 al Comune)
Aree fabbricabili	9,60 (interamente al Comune)	9,60 (interamente al Comune)
Unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.	8,60 (interamente al Comune)	8,60 (interamente al Comune)
Unità immobiliari, diverse dalle abitazioni, appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività.	8,60 (interamente al Comune) Se u.i. in cat. D: 7,6 allo Stato e 1,0 al Comune	8,60 (interamente al Comune) Se u.i. in cat. D: 7,6 allo Stato e 1,0 al Comune
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	ESENTE DAL 2022	ESENTE DAL 2022
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00 (interamente al Comune)	1,00 (interamente al Comune)
Terreni agricoli	10,60 (interamente al Comune)	10,60 (interamente al Comune)
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.	ESENTE	ESENTE
Fabbricati di interesse storico o artistico; Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 9 e 10 Regolamento IMU n. 393).	Aliquota di riferimento Base imponibile ridotta del 50%	Aliquota di riferimento Base imponibile ridotta del 50%
Immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 614 comma 2 o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare, secondo le modalità telematiche stabilite con D.M., il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione (art. 1, c. 81, L. 197/2022).	ESENTE DAL 2023	ESENTE DAL 2023
Unità abitative adibite ad abitazione principale concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che le occupano quale loro abitazione principale, vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze.	10,60 (interamente al Comune)	10,60 (interamente al Comune)

- Rep. DEL 18/12/2023.0000838.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GABRIELLA NARDELLI, PATRIZIA ROSSINI, MARIA ASSUNTA P
 ETROZZINO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispon
 dente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA E DETRAZIONI DELIBERATE (per mille)	ALIQUOTA E DETRAZIONI DA APPLICARE (per mille)
Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Torino. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Torino un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	10,60 (interamente al Comune) Base imponibile ridotta del 50%	10,60 (interamente al Comune) Base imponibile ridotta del 50%
Fabbricati di civile abitazione diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	10,60 (interamente al Comune) DETRAZIONE € 200,00	10,60 (interamente al Comune) DETRAZIONE € 200,00
Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.	10,60 (interamente al Comune) imposta ridotta al 50%	10,60 (interamente al Comune) imposta ridotta al 50%
Unità abitativa (escluse le pertinenze) locata a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/1998 art. 2, comma 3 a favore di -imprese o associazioni di imprese o datori di lavoro, da destinare al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti; -ente del terzo settore (ONLUS) che si occupa di immigrati comunitari ed extra comunitari, da destinare a civile abitazione di soggetti inseriti in apposito progetto siglato con la Prefettura o il Comune di Torino. Obbligatoria la sottoscrizione e vidimazione del contratto da parte di un rappresentante delle associazioni degli inquilini e uno dei proprietari, Associazioni firmatarie degli Accordi Territoriali con la Città di Torino.	10,60 (interamente al Comune)	7,95 (interamente al Comune) (*)
Unità abitativa (escluse le pertinenze) locata a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98: - art. 5, comma 1: contratti transitori - art. 2, comma 3: a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale Obbligatoria la sottoscrizione e vidimazione del contratto da parte di un rappresentante delle associazioni, degli inquilini o dei proprietari, firmatarie degli Accordi Territoriali con la Città di Torino.	10,60 (interamente al Comune)	7,95 (interamente al Comune) (*)
Unità abitativa (escluse le pertinenze) locata a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/1998: - art. 2, comma 3: a soggetti che la utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale); - art. 5 commi 2 e 3: a studenti universitari fuori sede. Obbligatoria la sottoscrizione e vidimazione del contratto da parte di un rappresentante delle associazioni, degli inquilini o dei proprietari, firmatarie degli Accordi Territoriali con la Città di Torino.	5,75 (interamente al Comune)	4,31 (interamente al Comune) (**)
Unità abitativa (escluse le pertinenze) messa a disposizione dell'Agenzia Sociale Comunale per la locazione e destinate a famiglie in emergenza abitativa ed iscritte a Lo.C.A.Re, locata a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell'art. 2, c.3, della L. 431/1998 a soggetti che la utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale).	5,75 (interamente al Comune)	4,31 (interamente al Comune) (***)

(*) L'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2023 pari al 10,60 per mille

(**) L'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2023 pari al 5,75 per mille

(***) L'aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull'aliquota deliberata nel 2023 pari al 5,75 per mille

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA E DETRAZIONI DELIBERATE (per mille)	ALIQUOTA E DETRAZIONI DA APPLICARE (per mille)
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Il soggetto passivo che stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale in un'unità immobiliare diversa da quella del suo nucleo familiare è tenuto a comunicare tale destinazione d'uso attraverso la presentazione della dichiarazione IMU ● posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; ● casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; ● unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, ivi residente e dimorante abitualmente; ● unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; ● fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, adibiti ad abitazione principale; ● un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 	Non imponibile	Non imponibile
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Il soggetto passivo che stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale in un'unità immobiliare diversa da quella del suo nucleo familiare è tenuto a comunicare tale destinazione d'uso attraverso la presentazione della dichiarazione IMU ● posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; ● casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; ● unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, ivi residente e dimorante abitualmente ; ● unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; ● fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, adibiti ad abitazione principale; ● un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 	6,00 (interamente al Comune) DETRAZIONE € 200,00	6,00 (interamente al Comune) DETRAZIONE € 200,00



DIREZIONE FINANZIARIA
PROT. 4050 -4-20-1
06/12/2023

Pagina 1 di 1

ALL. 3

Data: 06 dicembre 2023, 12:29:31
Da: ZOCCOLA RAG. PAOLO <paolo.zoccola@odcec.cuneo.legalmail.it>
A: risorse.finanziarie <risorse.finanziarie@cert.comune.torino.it>
CC: mariaassunta.petrozzino <mariaassunta.petrozzino@comune.torino.it>
enrico <enrico@ferrarocommercialisti.net>
raffaele <raffaele@studiodigennaro.com>
Oggetto: ORGANO DI REVISIONE PARERE SU ALIQUOTE IMU 2024 VERBALE N. 72 DEL
06/12/2023
Allegato: Verbale 72 del 06.12.2023 parere revisori_Aliquote IMU.pdf.p7m (272.5 KB)

Spettabile Direzione Finanziaria,
in allegato si trasmette parere in oggetto.

Cordiali saluti.
Paolo Zoccola.

--

Studio Dott. Rag. Zoccola Paolo
Commercialista e Revisore Contabile
Corso Piave n. 176
12051 Alba (CN)
Tel.: 0173283038
Fax: 0173269956
E-mail: info@studiozoccola.com

Rep. DEL 18/12/2023.0000838.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GABRIELLA NARDELLI Si attesta che la presente copia d
igitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è cons
ervato negli archivi di Comune di Torino

Verbale n. 72 del 06/12/2023

(Adunanza in Videoconferenza)

L'anno 2023 il giorno 06/12/2023 alle ore 11,30 si è riunito in collegamento di video-conferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torino, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale (del. 76/2021), nelle persone dei signori:

- Dott. Paolo Zoccola – Presidente;
- Rag. Raffaele Di Gennaro – Componente;
- Dott. Enrico Ferraro – Componente.

Nell'organo collegiale di controllo così costituito, assume la presidenza dell'adunanza il dott. Paolo Zoccola, il quale preliminarmente rileva che sono presenti i sig.ri:

- Paolo Zoccola
- Raffaele Di Gennaro
- Enrico Ferraro

L'adunanza reca all'ordine del giorno il seguente argomento:

Parere alla proposta di deliberazione della Giunta al C.C. ad oggetto: " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024. CONFERMA".

Alla adunanza viene altresì collegata la Dott.ssa Maria Assunta Petrozzino, Dirigente *ad interim* del Servizio IMU-TARI Divisione Tributi e Catasto – Città di Torino.

Premesso che

Con proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale n. 36530 del 05/12/2023 si propone di approvare le aliquote e detrazioni per l'anno 2024;

Richiamata integralmente tale proposta di deliberazione.

Preso atto dei pareri favorevoli :

- Di regolarità tecnica, rilasciato dalla Dirigente *ad interim* del Servizio IMU e TARI, dott.ssa Maria Assunta Petrozzino;
- Di regolarità contabile, rilasciato dalla Dirigente Finanziaria, dott.ssa Patrizia Rossini;

Esaminato il testo della proposta di deliberazione dell'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024, come sopra meglio identificata;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162).

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile sopra citati

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione della Giunta al C.C. n. 36530 inerente l'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024.

La riunione viene conclusa alle ore 11.42 con la lettura, redazione ed unanime approvazione del presente verbale.

L'Organo di Revisione economico-finanziario:

(firme apposte digitalmente)

Dott. Paolo Zoccola – Presidente

Rag. Raffaele Di Gennaro – Componente

Dott. Enrico Ferraro - Componente



. - Rep. DEL 18/12/2023.0000838.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GABRIELLA NARDELLI Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino